

## ALLEGATO B

### Allegato tariffario comune di Casalfiumanese

**Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffa corrispettiva Puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.**

#### **1. Parti comuni di abitazioni condominiali**

Ai sensi dell'art. 7 co. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 – Parti Comuni Condominiali).

#### **2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività, esclusi uffici, magazzini e servizi, una percentuale di abbattimento pari a:

Tipologia di attività - % di Riduzione della Superficie promiscua

AUTOCARROZZERIE 50%

VERNICIATURA GALVANO TECNICI 50%

FONDERIE FALEGNAMERIE 50%

ROSTICCERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE 50%

VEICOLI AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 50%

GOMMISTA 50%

TIPOGRAFIE – VETRERIE 40%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

OFFICINE DI CARPENTERIA 40%

METALLICA PASTICCERIE 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%

MAGAZZINI DI LOGISTICA 10% (produttori di imballaggi terziari)

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20% (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Gestore può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale

produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

### **3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard**

Ai sensi dell'art. 8 co. 5 del regolamento, il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore da 30 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base.

### **4. Riduzioni per compostaggio individuale**

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica una riduzione pari a 6 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare.

### **5. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo**

Ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero:

è applicata una riduzione del 30% della quota fissa e variabile normalizzata; la Quota Variabile di Base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

### **6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta**

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche e non domestiche, si applicano le seguenti riduzioni della quota variabile

normalizzata:

Tipologia di rifiuto	Utenze domestiche	Utenze non domestiche (limitatamente alle cat.22, 23, 24, 27)
carta/cartone	0,165 €/kg	
cartone		0,165 €/kg
vetro	0,165 €/kg	0,165 €/kg
plastica	0,165 €/kg	0,165 €/kg
lattine	0,165 €/kg	0,165 €/kg
oli alimentari	0,165 €/kg	
oli minerali	0,165 €/kg	
batterie auto/moto	0,165 €/kg	
RAEE volumosi *	4,00 € a conferimento(massimo 12 €/anno)	

(\*) Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno"

## **7. Agevolazioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti**

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, l'agevolazione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta per ogni componente necessitante del presidio a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.000 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, l'agevolazione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.000 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

## **8. Agevolazioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non**

## **Domestiche**

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari, (Case di riposo, RSA, Asili) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- L'utenza (RSA, casa di riposo, asilo) trasmette ogni anno al gestore la richiesta di riduzione, comunicando il numero di "soggetti agevolati";
- la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 240 litri alla settimana per ogni ospite residente in RSA/casa di riposo e 40 Litri alla settimana per ogni bambino iscritto in asilo nido;
  - per "soggetto agevolato" si intende:
    - per Case di riposo, RSA e similari: numero di posti letto dedicati a ospiti, residenti, che necessitano di presidi medici per incontinenza;
    - per asili nido e similari: numero di "posti bimbo" che necessita di pannolini.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 7 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

### **9. Tariffa giornaliera**

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

### **10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta in misura fissa di 0,017 €/kg sulla Quota variabile normalizzata. La riduzione non può comunque superare il 60% della Quota variabile normalizzata.

### **11. Pluralità di riduzioni e agevolazioni**

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.